

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V. SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

26 APR 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



15656-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

~~IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO~~
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo

Composta da:

Paolo Antonio Bruno

- Presidente -

Sent. n. sez. 380/2021

Grazia Miccoli

CC - 01/03/2021

Angelo Caputo

R.G.N. 2211/2021

Matilde Brancaccio

Giuseppe Riccardi

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis), nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 13/11/2020 del Tribunale della libertà di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 13/11/2020 il Tribunale della Libertà di Roma ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma del 2 novembre 2020 che aveva applicato a (omissis) la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ad una serie di furti pluriaggravati commessi tra maggio e giugno 2020.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (omissis), Avv. (omissis), che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di

cf

colpevolezza, nonché in ordine alla scelta della misura e alla mancata applicazione della detenzione domiciliare con braccialetto elettronico.

In particolare, sotto il profilo indiziario, si contesta l'esiguità degli elementi valutati dal Tribunale, che si sarebbe limitato a recepire acriticamente quanto riportato dai carabinieri e non avrebbe risposto ai rilievi difensivi, sostenendo che la fonte anonima che aveva indicato nell' (omissis) il capo di una banda di soggetti dediti ai furti ai bancomat non era stata interrogata, che degli indumenti indossati dagli autori, e ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, è stato rinvenuto un solo pantalone di una marca diffusissima (Adidas), peraltro nella disponibilità di (omissis), e che i fotogrammi estrapolati dalle videoriprese utilizzati per individuare il ricorrente avrebbero fornito solo immagini parziali della mano sinistra dell'autore dei furti, inidonei in quanto tali a provare la partecipazione al reato del ricorrente; anche il riconoscimento della voce, fondato su video estrapolati da *facebook*, e richiamati solo con un *link*, sarebbe inadeguata, così come la supposta riparazione dello pneumatico avvenuto il 31 maggio sarebbe basata su una semplice foto scattata nei pressi di un gommista.

Lamenta, inoltre, che, in relazione alla scelta della misura, il Tribunale abbia escluso la rilevanza della disponibilità all'assunzione presso un rivenditore di auto per mancanza di autentica e di produzione di documentazione, e della dichiarazione di un ambulante in merito all'attività svolta da (omissis); deduce, infine, la mancanza di motivazione in ordine alla possibilità di applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo di ricorso che concerne la gravità indiziaria è inammissibile sotto diversi profili, perché propone doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, mediante una lettura alternativa del compendio probatorio, oltre che del tutto prive di specificità, omettendo qualsivoglia concreto confronto argomentativo con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e manifestamente infondate.

Sotto il primo profilo, le doglianze concernenti la partecipazione del ricorrente ai furti contestati – che sono oggetto di una indistinta censura, senza alcuna precisa indicazione dei diversi titoli cautelari – sono eminentemente di fatto, sollecitando, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a

fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono *ictu oculi* dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, va ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391).

Tanto premesso, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una *decisione erronea*, in quanto fondata su una *valutazione* asseritamente sbagliata del compendio probatorio (in particolare, delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, della individuazione della voce, e della corrispondenza del pantalone) posto a fondamento dell'affermazione, a livello di gravità indiziaria, della partecipazione ai furti.

cf

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non già il rapporto tra *prova* e *decisione*; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della *valutazione* sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della *motivazione*, non già della *decisione*, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del merito cautelare, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

Invero, il Tribunale ha argomentato correttamente e puntualmente in ordine alla sussistenza ed alla gravità degli elementi volti ad integrare la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, con motivazione puntuale e coerente, nonché priva di vizi logici.

In particolare, il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi appare quanto mai accurato, rinvenendosi nella motivazione una specifica e dettagliata descrizione di tutti gli elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini e valorizzati dai giudici di merito.

Premesso che la fonte confidenziale ha costituito soltanto lo spunto investigativo in relazione al furto delle due Mercedes dalla concessionaria commesso il (omissis), in quanto la piattaforma indiziaria è stata basata sulle successive indagini della p.g., il Tribunale ha evidenziato che: 1) (omissis) è stato trovato nella disponibilità, nel corso della perquisizione, del pantalone con la scritta "Adidas" ripreso dalla fotocamere e indossato nel corso del furto commesso il (omissis): il pantalone è stato trovato nella camera da letto di (omissis), al contrario del giubbotto, rinvenuto nei pressi del posto letto di (omissis); 2) nel periodo oggetto di investigazione (omissis) indossava una benda bianca al polso destro, così come ritratto dai fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza; 3) (omissis) ha avuto la costante disponibilità delle Mercedes sottratte il (omissis), in quanto la sua voce è stata riconosciuta come quella del soggetto che aveva provveduto alla riparazione di uno pneumatico di una delle due autovetture, e, dopo aver fatto salire a bordo di uno dei due veicoli due soggetti evasi dal carcere di (omissis), ha messo loro a disposizione, il (omissis), una delle due Mercedes per proseguire la fuga.

In particolare, quanto al riconoscimento della voce, grazie ad un servizio di osservazione, è stato accertato che il (omissis) (omissis) si era recato a bordo di un Fiat Doblò presso un'officina, dove aveva portato una ruota identica a quella della Mercedes (come desunto dal cerchio in lega e dal logo); contestualmente si accertava che una delle due Mercedes rubate era effettivamente priva della ruota posteriore destra; il (omissis) veniva captata la voce di (omissis), grazie alle intercettazioni a bordo della Mercedes, tra i soggetti impegnati a montare la ruota.

Anche con riferimento alla procurata evasione, del resto, (omissis) è stato individuato grazie all'interlocutore ((omissis)) che lo chiamava per nome ((omissis)), venendo immediatamente redarguito ("non chiamarmi per nome!").

L'individuazione del ricorrente quale autore del furto delle due Mercedes (capo 6), dei successivi furti commessi nei giorni successivi (capi 7, 8, 9, commessi la notte del 23 maggio 2020, capo 10 commesso il (omissis) , capi 11 e 12 commessi la notte tra il (omissis)) e della procurata evasione del (omissis) risulta dunque basata sulla corrispondenza degli indumenti indossati da (omissis), ritratti dai sistemi di videosorveglianza e rinvenuti nella sua disponibilità, e, soprattutto dalla fasciatura al polso destro apprezzabile dai fotogrammi ritraenti tutte le condotte delittuose sotto ai guanti verdi indossati; laddove l'obiezione della difesa è stata motivatamente respinta sul rilievo che analogo lembo del guanto, asseritamente bianco, non si rinveniva anche nel guanto indossato con la mano sinistra.

Il ricorso, che risulta generico, disordinato e meramente contestativo di quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, nel vano tentativo di proporre una diversa chiave di lettura dei fatti, è dunque inammissibile.

3. Anche in ordine alla adeguatezza della misura, la doglianza è inammissibile, perché oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che tiene conto specificamente delle condotte poste in essere dal ricorrente in maniera professionale e reiterata e della pericolosità dell'indagato, già gravato da numerosi e gravi precedenti specifici (furti in abitazione, rapine, sequestro di persone), appare immune da vizi.

Nel rammentare che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato

oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 02), e che, ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale, il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085), l'ordinanza impugnata appare immune da censure, avendo ritenuto inadeguata qualsiasi altra misura diversa dalla custodia in carcere, in considerazione della gravità e serialità dei fatti, dei precedenti penali, e della circostanza che *|(omissis)* abbia favorito l'evasione di due persone dal carcere di *(omissis)*.

Circostanze che escludono l'adeguatezza della misura domiciliare, anche con il presidio del braccialetto elettronico, e sulle quali non è dato cogliere l'incidenza della concreta attività lavorativa del ricorrente, pure ritenuta non sufficientemente documentata dal Tribunale, con argomentazione del tutto logica e condivisibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 *ter*, disp.att. c.p.p.

Così deciso in Roma il 01/03/2021

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi

Giuseppe Riccardi

Il Presidente

Paolo Antonio Bruno

Paolo Antonio Bruno